



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

III SEZIONE CIVILE

ESECUZIONI MOBILIARI

Successivamente oggi 26.09.2025, il Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2025, vista l'istanza dei creditori e

- Esaminato il fascicolo dell'esecuzione e constatato che debbono essere vendute le quote sociali della società EMME EMME SRL, pignorate in danno del debitore, in una percentuale pari al 90% del capitale sociale della predetta società;
- ritenuto di non procedere alla vendita con modalità telematiche poiché potenzialmente pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art. 530, VI co., c.p.c.)
- Vista la clausola statutaria in ordine al diritto di prelazione dei soci (così come riportata nella perizia di stima);
- Preso atto che non si è raggiunto l'accordo sulla vendita di cui al 3° comma dell'art. 2471 cc;
- Ritenuto pertanto che occorre vendere dette quote mediante incanto e che spetta ai soci esercitare il diritto di prelazione nei termini e secondo le modalità previste dallo Statuto, nonché spetta alla Società Emme Emme srl proporre, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, altro acquirente di proprio gradimento al medesimo prezzo di vendita (art. 2471 cc);
- Vista la relazione di stima del valore delle quote depositata dal CTU dott.ssa Elena Quadrio;
A) Rilevato che il prezzo base d'asta debba partire da € 9.000,00 per la quota sociale di proprietà di di cui alla suddetta perizia;
- Ritenuto necessario procedere ad adeguata pubblicità della vendita ai sensi dell'art. 490 cpc;

ORDINA

La **vendita a mezzo commissionario** all'incanto delle quote sociali della società EMME EMME SRL avente sede in Milano Via Ronchi 39,- pignorate a carico del socio debitore, limitatamente alla quota del 90% del capitale sociale complessivo.

FISSA

Il prezzo base d'asta, pari al valore di stima, in € 9.000,00

DELEGA

Al compimento delle operazioni di vendita la Dott.ssa Elena Quadrio, disponendo che le operazioni di vendita si svolgano presso il suo studio in Monza Via G.Longhi 21, previo pagamento da parte

dei creditori di un fondo spese pari ad euro 1.000,00 da versare entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Il professionista provvederà a porre in essere tutte le attività previste dagli artt 534 bis e 591 bis cpc e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega, e in particolare:

redigerà l'avviso di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis cpc, provvederà alla pubblicità commerciale (di cui al punto n. 3) ex art 490 cpc, con pubblicazione nel termine di almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita, e alla notificazione dell'avviso stesso alla società EMME EMME SRL e ai soci ai sensi del secondo comma dell'art 2471 cc, almeno 60 giorni prima della vendita; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo;

considerato che la partecipazione non è liberamente trasferibile e non è stato raggiunto sulla vendita un accordo tra creditori, debitore e società, ai sensi del terzo comma dell'art 2471 cc effettuerà le operazioni di vendita all'incanto delle quote di partecipazioni sociali pignorate entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza al prezzo base d'asta, indicato nell'elaborato peritale, indicando anche la misura minima di Euro 300,00 dell'aumento da apportarsi alle offerte; nell'avviso di vendita (che per questa parte diviene elemento integrante della presente ordinanza di vendita), provvederà alla compiuta descrizione dei beni in vendita con la precisazione che gli offerenti dovranno depositare la domanda di partecipazione come indicato al punto 6 della presente ordinanza.

Dispone che il professionista delegato notifichi l'avviso di vendita, almeno 45 giorni prima della vendita, agli eventuali comproprietari e agli eventuali titolari di diritti reali sui beni eseguiti trascritti o iscritti dopo il pignoramento.

AVVERTE

Che in caso di esito infruttuoso della vendita i creditori che abbiano richiesto l'assegnazione dei beni potranno attenerne l'assegnazione (Cass. 15596/2019) al valore e con le modalità meglio specificate al successivo paragrafo 11)

DISPONE

che le operazioni di vendita abbiano luogo secondo la seguente disciplina:

- 1) - formazione di lotti e prezzo base** – Il commissario procederà alla vendita della quota pignorata al prezzo base sopraindicato
- 2) - gara** – la vendita avrà luogo mediante presentazione di offerte in busta chiusa da presentare al commissario, presso il suo studio, nei termini e con le modalità di seguito stabilite;
- 3) - pubblicità** – il commissario provvederà alla necessaria pubblicità commerciale mediante pubblicazione della presente ordinanza, della relazione di stima e dei propri recapiti su rete internet all'indirizzo www.tribunale.monza.giustizia.it, sul sito internet "www.astegiudiziarie.it" e sul "portale delle vendite pubbliche" di cui all'art. 490, comma 1, c.p.c., se accessibile e funzionante; il commissario è autorizzato a procedere ad altre forme di pubblicità che ritenga opportune. Le spese di pubblicità sono forfetariamente quantificate nella somma di € 500,00 (art. 18 bis DPR 115/2002 e 161 quater disp.att. c.p.c.). La somma dovrà essere versata entro 10 giorni dalla richiesta del delegato.

Qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, il delegato potrà, previo accordo con il creditore anche in considerazione del costo, disporre pubblicità integrativa su un quotidiano ad edizione locale e/o nazionale cartaceo.

Il testo della inserzione sul giornale e su internet dovrà essere redatto secondo le indicazioni reperibili sul sito del Tribunale di Monza.

- 4) - inizio e durata della gara** – la gara avrà inizio nel termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ed avrà durata di giorni 10;

- 5) - caparra** – gli interessati a partecipare alla gara dovranno presentare le offerte irrevocabili di acquisto in busta chiusa al commissario, presso il suo studio, unitamente ad una cauzione pari al 10% del prezzo base d'asta, entro le ore 13.00 del giorno precedente la data della vendita, esclusi i

giorni festivi, mediante assegno circolare bancario o postale (in quest'ultimo caso quello di colore giallo) non trasferibile intestato a "Procedura Esecutiva n." seguito da numero e anno della procedura esecutiva, allegando fotocopia del documento di identità dell'offerente.

Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. Il delegato riceverà e autenticerà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati ai sensi dell'art 583 c.p.c..

6) - offerta irrevocabile di acquisto – l'offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere formulata in busta chiusa indirizzata e consegnata al commissionario; deve contenere l'indicazione del soggetto offerente, della sede o domicilio, del codice fiscale e/o partita iva, dei recapiti telefonici e di PEC e posta elettronica ordinaria, del lotto per cui si partecipa (dati identificativi della quota oggetto della proposta d'acquisto, così come indicati nell'avviso di vendita), dell'ammontare dell'offerta e l'assegno circolare non trasferibile di cui al precedente n. 5); l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva maggiore offerta formulata dallo stesso offerente con le richieste modalità.

L'offerta deve altresì contenere il termine del pagamento del c.d. saldo prezzo ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri.

Nell'offerta dovrà essere inserita la dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, di eventuali allegati, dell'avviso di vendita e di ogni altro documento pubblicato sul portale ministeriale delle vendite giudiziarie in relazione alla quota sociale per la quale viene presentata l'offerta.

7) - aggiudicazione – il commissionario procederà all'aggiudicazione delle quote, previo incasso dell'intero prezzo, in favore di coloro che, al termine della gara e per ciascun lotto, risulteranno aver formulato l'offerta maggiore; l'operazione di apertura delle buste e di aggiudicazione sarà documentata su apposito verbale; il commissionario comunicherà prontamente a ciascun offerente l'esito delle operazioni a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria.

Il commissionario dovrà comunicare il giorno stesso l'esito dell'aggiudicazione ai soci, affinché questi procedano ad esercitare il proprio diritto di prelazione nel termine di dieci giorni stabilito dall'art. 2471, III co. c.c.

Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario ovvero dal socio che ha esercitato il diritto di prelazione – entro il termine di sette giorni che decorreranno, rispettivamente, dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione ovvero dall'esercizio del diritto di prelazione – mediante assegno circolare intestato alla procedura esecutiva, da consegnare al commissionario;

8) - restituzione della caparra – agli offerenti non aggiudicatari, verranno restituiti dal commissionario gli assegni circolari non trasferibili con cui era stata costituita in caparra, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine della gara.

9) - compensi del commissionario – Al commissionario è riconosciuto un compenso ai sensi dell'art. 3 D.M. 227/2015), oltre alle spese di pubblicità;

10) - trascrizione dell'acquisto – la trascrizione dell'acquisto delle quote di partecipazione è da eseguirsi a cura e spese dell'aggiudicatario, al quale dovrà essere consegnata copia del verbale di aggiudicazione, successivamente al versamento del prezzo e al suo deposito. Ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo.

In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita alla procedura e, ai sensi dell'art. 540, co. 2, c.p.c., le quote saranno rimesse in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

11) - nuovi esperimenti di vendita e richiesta di assegnazione dei beni –

A) Nel caso in cui i creditori abbiano presentato richiesta di assegnazione dei beni entro l'udienza fissata per la vendita e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il Commissionario provvederà a comunicarlo ai soci aventi diritto alla prelazione e si provvederà con le modalità di cui al precedente punto 7).

Nel caso in cui i soci non dovessero esercitare la prelazione, il Commissionario terminerà le operazioni e trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione per consentire l'assegnazione dei beni pignorati per un valore corrispondente a quello fissato per il primo esperimento.

B) Nel caso in cui non sia stata previamente presentata istanza di assegnazione dei beni e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente – e comunque non oltre il termine di tre giorni – l'esito infruttuoso della vendita ai creditori procedenti, i quali potranno presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il primo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

Se i creditori presentano l'istanza di assegnazione, il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) i creditori non abbia richiesto l'assegnazione, il commissionario procederà al secondo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.

C) Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione al secondo esperimento, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita ai creditori, i quali potranno presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il secondo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

Se i creditori presentano l'istanza di assegnazione il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) i creditori non avranno richiesto l'assegnazione, il commissionario procederà al terzo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.

D) Nel caso in cui abbia avuto esito negativo anche il terzo esperimento di vendita, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita ai creditori, i quali potranno presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il terzo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

In tal caso il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A) per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dei soci.

12) - documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse – il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere; nonché a documentare le operazioni di vendita eseguite mediante redazione di appositi verbali, che saranno depositati unitamente ad un report su inizio e conclusione della gara e sulle offerte in rialzo via via ricevute.

Il commissionario provvederà altresì a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detraendo le competenze già maturate, su conto corrente intestato alla procedura esecutiva, intrattenuto presso un'Istituto di Credito di sua scelta.

Il tutto entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra;

13) - compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva – nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per altre cause da lui non

dipendenti, al commissionario saranno riconosciuti gli eventuali compensi e il rimborso delle spese sostenute e documentate, da liquidarsi con separato provvedimento;

14) - rinvio alle disposizioni vigenti – per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 532 e 533 c.p.c. e dal D.M. 227/2015

Dispone che l'udienza per la distribuzione del ricavato della vendita sarà fissata all'esito delle operazioni stesse. A tal fine invita il delegato a depositare formale richiesta.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e al commissionario.

Monza, lì 26/09/2025

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Chiara Azzolin